

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro dei Trasporti

(MANNINO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAMMÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria hanno firmato a Roma il 12 settembre 1985 un Accordo per la modifica dell'Accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'Accordo modificativo del 27 agosto 1980.

Le modifiche in questione consistono essenzialmente nella soppressione del comma 2 dell'articolo 2 dell'Accordo, le cui disposizioni, relative alle stazioni di Innsbruck ed Arnoldstein ed alle sole operazioni ivi indicate, saranno assorbite da quelle, di più ampia portata, del comma successivo dello stesso articolo.

In tal modo viene estesa, anche a dette stazioni, la possibilità che le Ferrovie dello Stato e le Ferrovie federali austriache stabiliscano, tramite intese dirette, le operazioni del servizio di allacciamento e di transito che riterranno opportune.

Le altre modifiche contenute nell'attuale formulazione dell'Accordo si ricollegano al nuovo dettato del predetto articolo 2 e non apportano variazioni di sostanza al testo del 1974.

Nel rivedere il testo dell'Accordo, le due Parti hanno inteso mettere a disposizione dei due Ministeri direttamente interessati uno strumento giuridico più idoneo per adeguare la regolamentazione del servizio di collegamento e di transito fra i due Paesi alle esigenze del traffico ferroviario ed allo sviluppo delle relative infrastrutture. Pur essendo limitato ai soli aspetti di operatività tecnica del traffico ferroviario, l'Accordo modificato contribuirà senz'altro a rendere più fluido lo scorrimento dei convogli che attraversano il confine, con indubbio vantaggio per l'entità e la rapidità dei collegamenti ferroviari tra l'Austria e l'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980. - ●

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO PER LA MODIFICA DELL' ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA DEL 29 MARZO 1974 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA E DELL'ACCORDO MODIFICATIVO DEL 27 AGOSTO 1980 .

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, nell'intendimento di adeguare l'"Accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera" alla mutata situazione del traffico internazionale ferroviario, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Nell'articolo 2 il comma 2 è soppresso.
2. Nell'articolo 2 il comma 3 diviene comma 2 con il seguente testo:

"2) Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorità centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in stazioni diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili".
3. Il comma 5 dell'Articolo 4 è modificato come segue:

"5) Per l'uso di locali ed impianti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente, le FS e le OeBB devono corrispondere l'una all'altra un compenso il cui ammontare è da calcolarsi sulla base dei costi effettivi".
4. Il comma 2 dell'Articolo 6 è modificato come segue:

"2) Le FS e le OeBB hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante in ciascuna delle stazioni di cui all'Articolo 2 comma 1, nonché di quelle concordate a norma dell'Articolo 2, comma 2, che si trovino nel territorio dell'altro Stato contraente.

I locali di servizio del Rappresentante devono portare le iscrizioni nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti dando la precedenza alla lingua italiana per i locali del Rappresentante delle FS ed alla lingua tedesca per i locali del Rappresentante delle OeBB".

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Il comma 1 dell'Articolo 9 è modificato come segue:
- "1) Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti. La lingua italiana ha la precedenza. I locali destinati ai servizi istituiti in base ad un accordo a norma dell'Articolo 2 comma 2 devono anche essi essere muniti di iscrizioni bilingue; in tali casi ha la precedenza la lingua di quello Stato contraente sul cui territorio sono situati i locali di servizio. Le norme dell'Articolo 6 per quanto riguarda i locali di servizio dei Rappresentanti delle due ferrovie rimangono invariate".
6. Il comma 3 dell'Articolo 13 è sostituito dal seguente:
- "3) Qualora un agente
- 1) delle DeBB addetto ai servizi di confine cui si riferisce il presente Accordo, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario in una stazione comune, su un tronco di linea di confine, in una delle stazioni in Italia concordate a norma dell'Articolo 2 comma 2 oppure su una linea tra il confine di Stato ed una delle stesse stazioni in Italia concordate a norma dell'Articolo 2 comma 2, rimanga ucciso o ferito in servizio od a causa del servizio, ovvero le cose che un agente delle DeBB porta seco od al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, l'obbligo di soddisfare ai diritti derivanti dall'incidente va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato su una linea delle DeBB in territorio austriaco;
 - 2) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al precedente punto 1) in una delle stazioni in Austria concordate a norma dell'art. 2 comma 2 oppure su una linea tra il confine di Stato e le dette stazioni, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato su una linea delle FS in territorio italiano ;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al precedente 1) su un tronco di linea di confine oppure in una stazione comune, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato nello ambito dell'esercizio ferroviario delle FS."

7. Il comma dell'articolo 24 è modificato come segue :

"1) La corrispondenza di servizio, i pacchi di servizio come - anche le spedizioni di denaro e di valori possono essere scambiati tra le stazioni comuni, tra gli Uffici istituiti in base ad un accordo a norma dell'Articolo 2 comma 2 oppure tra i Rappresentanti citati nell'Articolo 6 comma 2 oppure anche tra tutti i suddetti Uffici nonché tra questi ed i loro Uffici superiori oppure le rispettive Amministrazioni, senza il tramite delle Poste ed in franchigia di spese postali . "


ARTICOLO 2

- (1) Il presente Accordo dovrà essere ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a *Vienna*
- (2) L' Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.


Fatto a *Roma* il *12 settembre 1985*

in due originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica d' Austria



COPIA CONFORME

